

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 15/04/2005

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005, n. 16

"Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 art. 3: fabbisogno di posti letto delle Strutture Private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e ciclo continuativo e/o diurno".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 368 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Riduzione di posti letto per lungodegenza)

In applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, i posti letto di lungodegenza dei sottoelencati stabilimenti ospedalieri sono ridotti come di seguito indicato:

Art. 2

(Incremento di posti letto per riabilitazione)

- I 178 posti letto di cui al precedente Art.1 sono riconvertiti, aumentandone la dotazione regionale, in letti di riabilitazione ed assegnati alle seguenti strutture e finalità:
- n. 22 posti letto S.O. "Perrino" struttura di riabilitazione di Ceglie Messapica;

- n. 10 posti letto IRCCS "E. Medea" di Ostuni per riabilitazione soggetti in età evolutiva;
- n. 146 posti letto per riconversione, in sede di accreditamento, di posti letto per acuti in case di cura private in posti letto di riabilitazione e lungodegenza, conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art.. 5.

Art. 3

(Trasferimento di posti letto per lungodegenza per finalità sperimentali di integrazione ospedale - territorio)

Nel quadro di quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, ai fini di una sperimentazione di integrazione ospedale-territorio con lungodegenza riabilitativa, ambulatori territoriali e unità di degenza territoriale, nell'ambito del presidio ospedaliero "Di Venere-Triggiano-Rutigliano" n. 16 posti letto di lungodegenza dello stabilimento di Triggiano sono assegnati allo stabilimento di Rutigliano.

Art. 4

(Rimodulazione di posti letto di riabilitazione nell' Ente Ecclesiastico Ospedaliero "C. Panico" di Tricase)

I 40 posti letto di riabilitazione cardiologica e malattie dell'apparato respiratorio dell'Ente Ecclesiastico "Panico" di Tricase sono così ripartiti:

- n. 10 posti letto di riabilitazione cardiologica;
- n. 10 posti letto di riabilitazione Malattie dell'apparato respiratorio;
- n. 20 posti letto di Medicina fisica e riabilitativa.

Art. 5

(Rimodulazione e qualificazione ai fini dell'accreditamento del fabbisogno di posti letto delle Case di Cura Private)

- 1. Il fabbisogno di 2.698 posti letto fissato dal presente regolamento, comprensivo di 352 posti letto in eccesso determinati per l'effetto del combinato disposto dall'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i e dall'art. 9 della legge regionale n. 19/03, è destinato all'assicurazione del procedimento di accreditamento delle case di cura private.
- 2. I posti letto disponibili ai fini dell'accreditamento definitivo delle case di cura private, comprensivi dei 352 posti letto in eccesso e dei 48 p.l. delle strutture autorizzate che erogano prestazioni in regime di indiretta, ammontano a n. 2.488 ,dotazione corrispondente al fabbisogno determinato al precedente comma 1, reso netto di quelli relativi alla Casa Divina Provvidenza (180) ed all'IRCCS Medea (30) di cui alla deliberazione di giunta regionale n.1087/02 ed al precedente art.2.
- 3. I posti letto delle strutture private, eccedenti il suddetto fabbisogno, si intendono soppressi, esclusi dal procedimento di accreditamento previsto dalla Legge regionale 28.5.2004, n.8 ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso, essere posti a carico del servizio sanitario regionale.
- 4. I 2.488 posti letto, di cui al comma 2, destinati all'accreditamento delle case di cura private, determinati come fabbisogno, anche per l'accreditamento in eccesso, sono ripartiti per disciplina e/o attività come nel prospetto di seguito riportato:

Prospetto di ripartizione per disciplina e/o attività dei 2.488 posti letto, di cui al comma 2) dell'articolo 5)

Art. 6

Ai fini del provvedimento relativo al rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione delle strutture sanitarie di cui all'art.3 della L.R. 28 maggio 2004, n.8 nonché ai fini dell'accreditamento istituzionale i parametri di ripartizione del fabbisogno dei p.l. sono quelli contenuti nelle schede relative alle pre-intese con le strutture private, approvate dalla Giunta Regionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 6 aprile 2005

FITTO